

R.G.n. 1769/14

**REPUBBLICA ITALIANA**



**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**IL TRIBUNALE DI PESCARA**

in composizione monocratica in persona del giudice unico  
dott. Angelo Bozza ex artt. 50 ter. e 281 sexies c.p.c.  
ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

ex 702 bis e segg. C.P.C.

nella causa in primo grado iscritta al n° 1769 del R.G.A.C.C.  
dell'anno 2014 vertente tra [REDACTED] ed il  
**Condominio** [REDACTED] in persona  
dell'amministratore pro-tempore

**FATTO E DIRITTO**

Con ricorso depositato il 2.4.2014 l'Avv. [REDACTED] ha  
chiesto la condanna del Condominio [REDACTED]  
[REDACTED] -di cui è creditore per l'importo di euro 3.261,74  
oltre le spese legali e salvo un parziale pagamento per  
euro 800,00, in virtù di sentenza del Giudice di Pace di  
Pescara n. 1053/2013 dell'1.10.2013- a comunicare al  
ricorrente le tabelle millesimali ed i nominativi di tutti  
i condomini morosi rispetto al credito ancora vantato dal  
Rotondo; condannando altresì il condominio, ex art. 614 bis  
c.p.c. a versare al ricorrente la somma di euro 100,00 o  
quella diversa di giustizia, per ogni giorno di ritardo  
nell'esecuzione dell'emanando provvedimento; spese vinte.

La domanda, in contumacia del condominio regolarmente  
citato, è fondata.



Attesa la natura parziaria del credito dei terzi nei confronti dell'ente condominio, da imputarsi a ciascun condomino in proporzione delle rispettive quote (Cass. Sez. Un. 9148/08) è indispensabile per il terzo creditore ottenere l'elenco dei condomini resisi morosi nel pagamento della propria quota del relativo debito.

Non avendo l'amministratore provveduto a fornire al Rotondo quanto documentalmente necessario per procedere da parte di quest'ultimo al recupero del dovuto da ciascuno dei condomini morosi, pur invitato a farlo (doc. 5) in violazione dell'art. 63 disp. att. c.c., il Condominio va condannato a provvedere in merito. Segue anche l'attuazione dell'obbligo ex art. 614 bis c.p.c. per un importo giornaliero che si ritiene equo fissare, tenuto conto dell'ammontare del credito, in euro 50,00 giornaliero.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

**P.Q.M.**

Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da [redacted] nei confronti del Condominio [redacted], come da ricorso depositato il 2.4.2014, così provvede:

- **condanna** il Condominio [redacted] Pescara a comunicare al [redacted] le tabelle millesimali ed i nominativi di tutti i condomini morosi rispetto al credito ancora vantato dal ricorrente entro **giorni 15** dalla notifica della presente decisione;
- **condanna** il Condominio [redacted] a versare al ricorrente la somma di **euro 50,00**, per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del presente provvedimento;
- **condanna** il [redacted] al pagamento delle spese processuali a favore del Rotondo avv. Luca che liquida in complessivi **euro 3.525,70**, di cui euro 325,70 per esborsi ed euro 3.200,00 per compenso, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CAP.

**Ordinanza** immediatamente esecutiva come per legge.

Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Pescara il 25.10.2014

**Il Giudice Unico**  
dott. Angelo Bozza

